

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **186/1970** (ECLI:IT:COST:1970:186)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Udienza Pubblica del **28/10/1970**; Decisione del **26/11/1970**

Deposito del **02/12/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5296 5297**

Atti decisi:

N. 186

ORDINANZA 26 NOVEMBRE 1970

Deposito in cancelleria: 2 dicembre 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 311 del 9 dicembre 1970.

Pres. BRANCA - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 72, primo, secondo e terzo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Massai Carlo ed altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 22 gennaio 1970 dal pretore di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico di Frusteri Calogero, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con l'ordinanza 14 novembre 1969 il pretore di Civitavecchia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, del codice di procedura penale relativamente all'inciso "o il pretore per i reati di sua competenza" e dell'art. 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione;

che con l'ordinanza 22 gennaio 1970 il pretore di S. Agata Militello ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori e ai vice - pretori non onorari, e terzo comma dello stesso R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli articoli 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;

che innanzi a questa Corte è intervenuto nel secondo giudizio, con atto 28 aprile 1970, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

Considerato che i due giudizi, vertendo su analoghe questioni, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con sentenza n. 123 del 24 giugno 1970 questa Corte ha dichiarato non fondata sia la prima questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 107, 108 e 112 della Costituzione, sia la seconda nella parte relativa al terzo comma dell'art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;

che le medesime ragioni indicate nella motivazione di quella sentenza valgono a dimostrare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 72, secondo comma, escluso il riferimento agli uditori ed ai vicepretori non onorari, dello stesso R.D. n. 12 del 1941, in riferimento agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 74, primo comma, del codice di procedura penale e 72, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), nonché dell'art. 72, secondo e terzo comma, dello stesso R.D. n. 12 del 1941, sollevate in riferimento la prima agli artt. 107, 108 e 112, la seconda agli artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.